



del 1 aprile 2023



Definitivamente riconosciuto il diritto ai Riposi giornalieri per allattamento del padre anche nel caso di madre casalinga

Sul n. 2/2023 del 13 gennaio 2023 di questo notiziario abbiamo commentato la decisione n. 00017/2022 del 28 dicembre 2022 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha, finalmente e una volta per tutte, definito in senso positivo la questione relativa al riconoscimento dei riposi giornalieri al padre lavoratore nel caso in cui la madre è casalinga, respingendo l'appello del Ministero dell'Interno e confermando la Sentenza del TAR Sardegna che riconosceva il diritto a un assistente Capo della Polizia di Stato.

Con la circolare **333-ORD/0015829 del 27 febbraio 2023**, il Dipartimento della P.S. si è adeguato al parere del Consiglio di Stato precisando il principio di diritto enunciato dall'alto consesso amministrativo: *"L'articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità"*.

Richiesta applicazione aliquota Irpef superiore per evitare conguagli onerosi

Un nostro assiduo lettore ci scrive lamentando il fatto che nella busta paga di febbraio ha avuto la sgradita sorpresa di un oneroso conguaglio che ha creato serie difficoltà alla luce della sua situazione familiare monoreddituale. Al riguardo ci chiede se è possibile che in futuro i conguagli possano essere rateizzati.

Come spiega il portale NoiPA nella sezione dedicata alla gestione degli stipendi, *"il conguaglio fiscale è il calcolo definitivo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato al termine di ogni anno solare"*. Entro il mese di febbraio, NoiPA effettua un conguaglio tra le ritenute d'acconto applicate ogni mese nel cedolino durante l'anno solare precedente e l'imposta effettivamente dovuta. Ciò crea un credito o un debito per il lavoratore, con conseguente effetto sull'importo dello stipendio del mese.

Allo stato attuale, NoiPA non può rateizzare i debiti per conguaglio fiscale. Per risolvere questo problema sarebbe necessario un intervento del legislatore.

Tuttavia, con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista la facoltà per i sostituti d'imposta di applicare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del percipiente, un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.

La citata circolare ha, infatti, precisato che *"nell'effettuazione delle ritenute il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno all'erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte, si può evitare che, al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il rischio di chiudere con un conguaglio incapiente"*.

Successivamente, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di una Società, la quale chiedeva al Dipartimento per le politiche sociali se un'aliquota più elevata per le ritenute d'acconto potesse essere riconosciuta anche in sede di tassazione alla fonte dei redditi di lavoro autonomo, con risoluzione del 30 novembre 2001 n. 199/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che qualsiasi sostituto d'imposta può applicare un'aliquota IRPEF superiore al 20%, ai soggetti che espressamente lo richiedano.

In tal caso, infatti, senza arrecare alcun danno all'erario, si possono evitare impegnativi conguagli o imposte decisamente elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad ogni modo sulla problematica, il 3 febbraio scorso, abbiamo inviato una lettera all'attuale Ministro dell'Interno il cui testo è visionabile sul nostro sito al seguente link: <https://siulp.it/trattenute-stipendiali-connesse-al-conguaglio-fiscale/>



Disciplinatamente rilevabili gli apprezzamenti sulle scelte sessuali dei colleghi

Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 7029 del 9 marzo 2023 che ha confermato la massima sanzione disciplinare a carico di un impiegato che aveva dato della "lesbica" a una collega.

L'uomo è stato punito per aver pronunciato frasi sconvenienti ed offensive ad alta voce, alla presenza di diversi utenti, nei confronti di una collega che ha presentato un esposto riferendo che l'uomo, avendo appreso che la collega in questione aveva partorito due gemelli, aveva iniziato a molestarla sul posto di lavoro con frasi sconvenienti che esprimevano dubbi e incredulità sulla sua recente maternità, sul presupposto che la stessa non fosse eterosessuale.

Per gli "Ermellini" costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni la acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale e del fatto che esso attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona.

L'intrusione in tale sfera, effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non può pertanto essere considerata secondo il "modesto" standard della violazione di regole formali di buona educazione ma deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso", il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell'individuo (art. 4), oggetto di particolare tutela "in tutte le sue forme ed applicazioni".

Tale generale impianto di tutela puntuale specificazione nell'ordinamento attraverso la previsione di discipline antidiscriminatorie in vario modo intese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso. Tra queste assume particolare rilievo il d.lgs. n. 198/2006, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), il cui articolo 26, primo comma statuisce che *"Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo."*

Tale previsione risulta specialmente rilevante nel caso in esame in quanto significativa della volontà del legislatore ordinario di garantire una protezione specifica e differenziata attraverso il meccanismo dell'assimilazione alla fattispecie della discriminazione a chi si trovi a subire, nell'ambito del rapporto di lavoro, comportamenti indesiderati per ragioni connesse al sesso.

Bonus infissi 2023

Dal 1° gennaio 2023, il Bonus Infissi (per le spese di sostituzione) gode di una detrazione fiscale o credito d'imposta al 90% se rientra nei lavori trainati associati a quelli trainanti del Superbonus, mentre resta al 50% se eseguito come singolo intervento di ristrutturazione o risparmio energetico.

Il DL Aiuti Quater e la Legge di Stabilità hanno infatti modificato aliquote e scadenze per molte detrazioni edilizie, nelle quali rientrano anche le percentuali di sconto IRPEF (o credito d'imposta) per lavori rientranti dell'Ecobonus o Super Ecobonus.

La detrazione IRPEF per la sostituzione semplice di finestre ed infissi (Ecobonus ordinario) può essere richiesta entro il limite di 60mila euro (per acquisto e installazione) nella misura del 50% della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio (dichiarazione dei redditi 2024).

Se non ci sono i requisiti di efficientamento energetico, la sostituzione degli infissi può comunque rientrare nel più classico Bonus Ristrutturazione sempre al 50% ma fino ad un massimale di spesa di 96mila euro.

Per i lavori di sostituzione infissi che invece rientrano in un progetto di Superbonus (come interventi trainati), si possono verificare due casistiche:

- se riguardano un progetto rientrato per tempistiche nelle vecchie regole 2022, le spese andranno riportate nel modello 730/2023 con detrazione fiscale spettante ancora del 110%;
- se la sostituzione degli infissi si realizza invece quest'anno, sempre nell'ambito del Superbonus, il credito d'imposta o la detrazione IRPEF in dichiarazione saranno calcolati al 90%.

In tutti i casi, per individuare il periodo d'imposta di riferimento fa fede, per le persone fisiche, la data dell'effettivo pagamento.

Per ottenere l'agevolazione fiscale è necessario che la spesa sia sostenuta:

- in relazione ad edifici già esistenti (vengono quindi escluse abitazioni in corso di costruzione e non ancora accatastate);
- per la sostituzione di finestre ed infissi già presenti;
- per lavori che comportino un aumento dell'efficienza energetica dell'abitazione;
- per infissi, finestre e serramenti che rispettino i requisiti tecnici di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m²K, definiti dal DM Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successive modifiche.

Se si accede al Bonus Infissi tramite ristrutturazione, ecobonus o superbonus, per beneficiare della detrazione IRPEF nel modello 730 è sempre necessario inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori all'ENEA la documentazione richiesta caso per caso. Essenzialmente, si tratta dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica svolto (sul portale ENEA si articolano in Ecobonus e Bonus Casa). In via generale, per il Bonus Infissi possono servire:

- asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10 o, in alternativa, una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche di trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi;
- scheda informativa semplificata (allegato F al "decreto edifici");
- in caso di lavori su parti comuni, un attestato di qualificazione energetica e scheda informativa.

Computo dell'indennità di aeronavigazione nel trattamento pensionistico del personale aeronavigante

Si riporta il testo della risposta dell'ufficio Trattamento pensioni e previdenza del Dipartimento della P.S. alla nota della Segreteria Nazionale il cui testo è stato pubblicato sul nr. 10/23 del 10 marzo 2023 di questo notiziario:

"Con la nota della Segreteria Nazionale del SIULP, sono state segnalate talune inesattezze sul calcolo della pensione nei confronti del personale aeronavigante della Polizia di Stato.

Al riguardo, si premette che la pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e volo è disciplinata dall'articolo 59 del T.U. 1092/73, così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e in ultimo dall'articolo 1869 del Decreto Legislativo 66/2010(codice militare), che così dispone:

- 1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.*
- 2. La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1.*
- 3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle indennità stesse.*

L'importo dell'indennità di volo o di aeronavigazione non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico. Come è noto, al fine del corretto calcolo della suddetta quota da parte dell'INPS, con l'applicativo Nuova Passweb è necessario che le denunce mensili analitiche che alimentano la banca dati INPS riportino puntualmente l'importo dell'indennità di aeronavigazione e volo percepita nel mese di riferimento e la tipologia di velivolo utilizzato (nel caso della Polizia di Stato "Atri velivoli ed elicotteri").

Come è noto, dal 01/01/2015, le denunce redatte dal MEF NOIPA risultavano prive di tali indicazioni e tale criticità è stata sanata, dopo le interlocuzioni intervenute tra codesto Ufficio V1 e NOIPA, da giugno 2022.

Pertanto, si trasmette, all'ufficio trattamento economico del personale in servizio per le valutazioni, la nota dell'O.S. Siulp.

All'O.S. in indirizzo, si precisa che dopo tale sistemazione delle posizioni l'INPS potrà provvedere alla rideterminazione delle pensioni già liquidate al personale interessato, secondo il disposto normativo sopracitato e alla corretta determinazione delle pensioni future nei confronti del personale aeronavigante ancora in servizio.

Si ritiene altresì opportuno precisare che nel caso segnalato il computo dell'indennità di aeronavigazione ha riguardato gli anni dal 1992 al 2014 e non fino al 2012 come indicato.

Infatti, nel conteggio totale, manca il periodo dal 2004 al 31/07/2006, per il quale non è stata percepita detta indennità".

Corsi di Formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione – Programmazione 2023 -

Si riporta il testo della nota inviata in data 23 marzo 2023 al direttore dell'Ispettorato per gli Istituti di istruzione e all'Ufficio rapporti sindacali del Dipartimento della P.S.:

“La Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha recentemente pubblicato la programmazione relativa all'Attività formativa per il corrente anno, con il conclamato obiettivo di rafforzare le conoscenze e le competenze del personale della PA, anche nell'ottica della trasformazione digitale del settore pubblico attraverso la valorizzazione del personale in servizio nelle Amministrazioni.

Il programma contempla una serie di corsi per aree tematiche propedeutiche alle attività della Pubblica Amministrazione in genere, con riferimento, in particolare, alle risorse umane, all'innovazione digitale e, alla trasparenza e alla piena integrazione nel contesto Europeo e internazionale.

Con nostra sorpresa abbiamo constatato che a livello territoriale la programmazione formativa di che trattasi è stata diffusa e presentata come una iniziativa i cui destinatari sarebbero esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Franca mente riesce difficile comprendere il motivo per cui il personale della Polizia di Stato debba restare escluso dalle iniziative dell'istituzione che costituisce il punto centrale del Sistema della formazione pubblica, precipuamente istituito con lo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana. Il corpo docente della SNA è composto da esperti provenienti dal mondo accademico, dai ruoli della pubblica amministrazione e dalle organizzazioni internazionali e rappresenta una preziosa fonte di sapere e di esperienze che contribuiscono all'incremento qualitativo delle attività di formazione e ricerca. Inoltre, gli accordi partnership con network di scuole e istituzioni internazionali che operano nel settore della pubblica amministrazione sono il propellente più efficace per favorire l'innovazione e combattere i climi subculturali che ancora si respirano in certi settori del lavoro pubblico.

Nel trasmettere l'allegato elenco di corsi che costituisce il programma formativo della S.N.A. si chiede di conoscere se è vero che detto programma è destinato esclusivamente al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e per quali motivi non sia fruibile anche dal personale della Polizia di Stato.

Diversamente, si chiede di conoscere quali iniziative codesta Amministrazione voglia attuare per garantire, nell'immediato, l'accesso del personale della Polizia di Stato all'attività formativa di che trattasi. ...”.



Contribuzione figurativa per maternità precedente all'assunzione

Una nostra iscritta ci chiede se anche le poliziotte con periodi di maternità precedenti all'assunzione in servizio possono beneficiare dell'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 151/2001.

L'art. 25 del decreto legislativo n. 151/2001, ai commi 2 e 3, così dispone:

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione

figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

L'intera procedura è definita dall'Inps, quindi le dirette interessate con cinque anni di servizio e non cessate dal servizio possono fare richiesta all'Inps attraverso l'apposito servizio presente sul sito dell'Istituto.

Detto servizio permette di presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale) per i lavoratori iscritti alla Gestione Il servizio è presente anche in "Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati".

I contributi figurativi sono dei contributi "fittizi" accreditati senza alcun onere da parte del lavoratore e del datore di lavoro e posti a carico della gestione pensionistica di appartenenza.

Essi sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l'importo.

I contributi figurativi sono riconosciuti ai lavoratori iscritti all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici nel caso dei periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale).

Quando il lavoratore si assenta dal lavoro per astensione facoltativa per maternità durante il periodo lavorativo, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l'accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale.

In particolare, per l'accredito della contribuzione figurativa nel congedo parentale (articolo 32 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), la durata complessiva di esso, spettante sia alla madre e sia al padre, non deve superare i dieci mesi (elevabile a 11 mesi se il padre ne fruisce per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi) da fruirsi nei primi 12 anni di vita del bambino.

La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, il congedo parentale:

- va computato nell'anzianità di servizio a eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
- è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di cinque mesi complessivo fra i genitori, successivi ai primi 30 giorni che sono interamente retribuiti;
- per i successivi quattro/cinque mesi, dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all'ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione;
- dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito (con l'eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni);
- nel caso di prolungamento per assistenza ai figli minori con disabilità grave, spetta per tutta la durata dei tre anni un trattamento economico pari al 30% della retribuzione.

In tutti i suddetti casi di retribuzione ridotta o assente, si applica la copertura dell'accredito della contribuzione figurativa che va posta a carico della gestione pensionistica di appartenenza dell'iscritto.

Quella descritta è la disciplina dell'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale verificatesi all'interno del rapporto di lavoro. I periodi di astensione facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono invece riscattabili.

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

https://www.inps.it/content/inps-site/it/it/moduli/dettagliomoduli.moduli.ap101.IT.it_ap101.html



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 13/2023 del 1 Aprile 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123